

**Alta Italia - Vicinie – società degli antichi originari - presunzione di demanialità – poteri di ufficio del commissario per gli usi civici -**

Anche nell'alta Italia si può parlare di demani comunali, nel senso di terreni di proprietà del Comune, soggetti ad usi civici, a favore della popolazione.

Nel contenzioso demaniale civico, l'indagine sulla natura delle terre non può essere limitata al tempo presente, ma deve estendersi al periodo precomunale, all'epoca in cui per l'effetto delle invasioni barbariche si formarono quelle comunità economiche, più comunemente dette *vicinie*.

Nel suddetto contenzioso, la presunzione di demanialità delle terre pubbliche prevale su quella di patrimonialità privata.

Gli usi civici essendo sempre stati considerati inalienabili ed imprescrittibili, non possono essere cessati, nè per semplice dissuetudine, nè per usucapione da parte di privati.

I godimenti che i vicini o consorti avevano sui beni delle vicinie, non erano godimenti *uti singuli*, di carattere allodiale, ma godimenti *uti singuli et vicini*, e quindi di carattere civico.

Essi al sorgere dei Comuni, che succedettero nelle proprietà delle vicinie, si trasformarono in godimenti *uti singuli et cives* e quindi in veri usi civici.

Gli usi civici non possono essere oggetto di transazione tra l'ente comune e gli utenti od i privati usurpatori.

Tuttavia hanno valore le transazioni approvate dai governi dell'epoca.

Le cosiddette società degli antichi originari, che furono frequenti in Lombardia, all'epoca del dominio veneto (e delle quali ancora alcune ne rimangono sotto la forma di un dominio collettivo avente carattere pubblico e perpetuo o sotto la forma di grandi comunioni private con godimenti in carature), sono derivate da antiche usurpazioni, dovute al fatto o che i vicini, più potenti del Comune, non vollero cedere a questo il demanio viciniale, o che, pur avendolo ceduto, se lo ripresero all'epoca della rivoluzione francese, quando vi fu disordine nelle amministrazioni comunali.

Malgrado la legislazione del regno italico, parecchie di dette società si salvarono dalla reintegra, non tanto con la prova della patrimonialità privata dei beni, quanto con transazioni, approvate dal governo austriaco. -

Il commissario per gli usi civici, è giudice demaniale, quindi può conoscere in tutte le questioni principali ed accessorie che si riferiscono alla demanialità di uso civico, ma non è competente a conoscere delle questioni che riguardano rapporti puramente patrimoniali.

Per l'articolo 27 del *D. L. 22 maggio 1924 n. 751* su gli usi civici, il commissario è competente anche a conoscere delle domande di revindica che il Comune spiega per ottenere che sia reintegrato nel demanio comunale terreno che egli sostiene averne già fatto parte nel passato, ed essere state usurpato dai privati.

Il suddetto decreto ha introdotto, nel sistema del diritto pubblico, il contenzioso demaniale civico, ove il commissario, per quanto giudice, può agire di ufficio, ed integrare l'iniziativa delle parti. — *Commiss.usi civici Milano, 17 maggio 1927, Com. Bienno c. Soc antichi originari Bienno, Monitore trib. Milano, 1927, 747; Riv. demani, ecc., 1928, 46.*